

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(REG. INT. N. 64)

**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINA**

**OGGETTO: Modifica e integrazione Determinazione n. 180  
del 27/06/2019.**

## LA RESPONSABILE

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 180 del 27/06/2019, avente per oggetto: *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di “Istruttore Amministrativo” Cat. C, a tempo indeterminato, da assegnare all'Area Socio-Culturale.- Ammissione, esclusione concorrenti”*;

VISTE le seguenti note acquisite al protocollo dell'ente in data 01/07/2019, con le quali n. 2 candidati chiedono di riesaminare il citato provvedimento di esclusione e di essere riammessi alla selezione, provvedendo allo scopo a regolarizzare la domanda come segue:

- Prot. n. 7219, con la quale il Sig. Parisi Pietro, trasmette copia dell'attestazione da parte di Aruba Spa che certifica la titolarità della casella PEC da cui è stata spedita la domanda di partecipazione al concorso;
- Prot. n. 7234, con la quale la Sig.ra Palazzoli Simonetta, trasmette copia dell'attestazione di Aruba Spa che certifica la titolarità della casella PEC da cui è stata spedita la domanda di partecipazione al concorso;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 14/12/2010 e da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. n. 24 del 06/03/2019;

VISTE le norme ivi contenute al Capo VI “Norme di accesso all'impiego”, in particolare l'art. 94, comma 1, che prevede: «1. Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni solo formali dei documenti di rito inoltrati.»;

RITENUTO opportuno, a seguito delle citate istanze di riammissione, di effettuare un supplemento di istruttoria, con le seguenti risultanze:

- la documentazione integrativa prodotta dai citati candidati comprova che la domanda di partecipazione al concorso e le dichiarazioni ivi contenute sono valide e ne identificano l'autore delle stesse attraverso la PEC personale del candidato;

PRESO atto che sulla base dell'ulteriore verifica di regolarità e completezza delle dichiarazioni contenute nella domanda, nonché della conformità della domanda stessa a quanto previsto dal bando e della documentazione integrativa prodotta dai candidati Sigg.ri Parisi Pietro e della Sig.ra Palazzoli Simonetta, si ravvisa la necessità di ammettere ulteriori n. 2 concorrenti al concorso pubblico di cui trattasi, unitamente ai n. 81 candidati già ammessi, per un totale di n. 83 candidati ammessi;

RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990 e s.m.i., che testualmente recita: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.”, revocando il provvedimento di esclusione nei confronti dei Sigg.ri Parisi Pietro e della Sig.ra Palazzoli Simonetta ed integrando conseguentemente l'elenco dei candidati ammessi al concorso già approvato con la Determinazione n. 180 del 27/06/2019;

VISTI gli Artt. 88, 89 e 91 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'Art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare tutto quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le istanze di riammissione al concorso in oggetto del Sig. Parisi Pietro e della Sig.ra Palazzoli Simonetta;
- 3) di procedere dunque in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., alla riammissione dei predetti candidati, esclusi dal concorso pubblico di cui trattasi, come da propria precedente Determinazione n. 180 del 27/06/2019;
- 4) di modificare la propria precedente Determinazione n. 180 del 27/06/2019, revocando il provvedimento di esclusione nei confronti dei Sigg.ri Parisi Pietro e della Sig.ra Palazzoli Simonetta;
- 5) di dichiarare pertanto i suddetti candidati ammessi alla selezione, unitamente ai n. 81 candidati già ammessi, per un totale di n. 83 candidati ammessi;
- 6) di integrare l'elenco dei candidati ammessi allegato 1) alla propria precedente Determinazione n. 180 del 27/06/2019, con i nominativi suddetti;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del nuovo elenco dei candidati ammessi, integrato con i n. 2 nominativi di cui sopra, inseriti secondo l'ordine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- 8) di disporre che la suddetta pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale [www.poglianomilanese.org](http://www.poglianomilanese.org) nella sezione "*Bandi e concorsi*"; ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, in luogo di comunicazione personali di qualunque genere;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 01 luglio 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Lucia Carluccio